



TRIBUNALE DI IVREA

Presidenza

Disp di servizio nr 10/2023

Oggetto: nuovo art. 492 bis c.p.c.

A decorrere dal 28.2.2023, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/2022, l'articolo 492 bis c.p.c. – *Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare* - è stato modificato.

L'autorizzazione del Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, è limitata all'ipotesi disciplinata dal comma 2 della disposizione, cioè al caso in cui, se vi è pericolo nel ritardo, il creditore intenda procedere prima della notifica del precetto o prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notifica dello stesso ex art. 482 c.p.c..

In tutti gli altri casi - cioè successivamente al decorso del predetto termine che costituisce la regola - l'istanza deve essere proposta dal creditore direttamente all'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Nonostante la disposizione in esame al quarto comma preveda che l'ufficiale giudiziario, per procedere alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, questo collegamento allo stato non è operativo, come comunicato dal dirigente ff dell'UNEP.

Facendo anche seguito ad una precisa richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in ordine alle modalità da adottare in attesa dell'attivazione del predetto collegamento, si ritiene, di fare ricorso a quanto previsto dall'art. 155 quinquies delle disposizioni di attuazione del c.p.c..

In particolare il primo comma della norma da ultimo citata stabilisce che *quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile* e che l'istante, sulla base di tale attestazione, possa quindi ottenere dai gestori delle banche dati previste dal comma 4 dell'art. 492 bis c.p.c. e di quelle eventualmente individuate con il decreto di cui all'art. 155 quater, comma 1, disp. att. c.p.c. – allo stato non emanato - le informazioni ivi contenute.

Ove sia stata ottenuta invece l'autorizzazione del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 492 bis, comma 2, c.p.c., l'istante procederà ad ottenere le suddette informazioni dai gestori delle banche dati sulla base della predetta autorizzazione.


Si rende noto che, pertanto, alla luce dell'attestazione 1-3-2023 in allegato **non verranno più rilasciate dal Tribunale autorizzazioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare al di fuori dell'ipotesi dell'istanza rivolta al Presidente del Tribunale ex art. 492 bis, comma 2, c.p.c..**

Si pubblichi nel sito del Tribunale e si comunichi ai Magistrati del settore civile, ai Funzionari responsabili delle cancellerie, all'Ufficio NEP presso il Tribunale di Ivrea e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea

Ivrea 22.3.2023

Il Presidente

V M Bevilacqua

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a smaller 'V' and a long horizontal stroke.